

N. 758

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DONDEYNAZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1996

Istituzione del Consiglio di giustizia amministrativa per la
regione Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. - Due progetti di legge per l'istituzione dei tribunali amministrativi - la proposta di legge della Camera d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri e il disegno di legge presentato al Senato da Zuccalà ed altri, la prima recante il n. 639 presentata l'11 novembre 1968 e la seconda n. 1249, presentata in data 11 giugno 1970 - prevedevano l'attribuzione in sede locale della giurisdizione contabile e in materia pensionistica all'organo previsto dal secondo comma dell'articolo 125 della Costituzione.

Un precedente storico di attribuzione della giurisdizione contabile a un unico organo locale di giustizia amministrativa di primo grado si ebbe con l'istituzione, in Valle d'Aosta, di una «giunta giurisdizionale amministrativa» (decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367; decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 371; legge 1° marzo 1949, n. 76), competente, fra l'altro, «a giudicare ... le controversie ... devolute alla competenza dei consigli di prefettura», vale a dire, appunto, quelle concernenti la giurisdizione contabile decentrata.

Le recenti norme sulla Corte dei conti hanno dato vita a nuovi uffici locali, competenti in ordine non solo ai giudizi di responsabilità in materia contabile, ma anche ai giudizi in materia pensionistica, vale a dire le sezioni regionali della Corte medesima (decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1949, n. 19, nonché decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 541, ultimo in ordine di tempo di una serie di decreti-legge non convertiti).

Già all'epoca del citato disegno di legge n. 1249, si pose in evidenza, nella relazione, la limitatezza del territorio e l'esigua entità della popolazione della regione Valle d'Aosta: ora, quelle considerazioni possono co-

stituire un supporto per il ripristino, in Valle d'Aosta, di un organo unico di giustizia amministrativa in sede locale, almeno nel senso di accorpate in esso le attuali competenze del TAR e della Sezione regionale della Corte dei conti.

A suo tempo, le disposizioni concernenti la giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta furono travolte dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 33 del 1968 della Corte Costituzionale; ma l'incostituzionalità fu dichiarata per motivi concernenti l'indipendenza dei giudici, data la composizione che era prevista per quell'organo. Anzi, dalla sentenza testè citata si può trarre uno spunto a suffragio di una proposta di istituzione di un organo unico di giustizia amministrativa in Valle d'Aosta, dato che vi si ribadisce che «il costituente non ha inteso riservare alla Corte dei conti la competenza a conoscere di tutti i giudizi comunque vertenti nella materia della contabilità pubblica».

Ovviamente, l'organo di cui si propone l'istituzione, e che potrebbe essere denominato «Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Valle d'Aosta», giudicherebbe in primo grado, con possibilità di appello al Consiglio di Stato per quanto attiene alle competenze derivanti dal TAR e alla Corte dei conti per quanto attiene alle competenze derivanti dalla Sezione regionale della Corte medesima (cfr. articolo 5, terzo comma, del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, citato), come previsto dalle due proposte di legge menzionate all'inizio di questa nota (articolo 33 della proposta di legge n. 639 del 1968 e articolo 64 del disegno di legge n. 1249 del 1970).

Il nuovo organo dovrebbe avere, oltre al presidente, cinque magistrati. Il presidente,

da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, deve essere scelto fra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, previa consultazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Tre dei cinque magistrati da assegnare al nuovo organo devono essere magistrati dei tribunali amministrativi regionali; due devono essere magistrati della Corte dei conti, uno dei quali con l'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19. L'assegnazione avverrebbe con le procedure previste dalle rispettive normative per l'assegnazione dei magistrati ai tribunali amministrativi regionali, e alle sezioni regionali della Corte dei conti, ma per quanto riguarda un magistrato dei tribunali amministrativi regionali e un magi-

strato della Corte dei conti, la nomina avviene su designazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in ciò riecheggiando disposizioni simili concernenti altri enti territoriali ad autonomia speciale (articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la provincia di Bolzano; articolo 23, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204, concernenti la Regione siciliana).

Contestualmente all'istituzione del «Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Valle d'Aosta», verrebbero soppressi il TAR e la sezione regionale della Corte dei conti Valle d'Aosta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito in Aosta il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Valle d'Aosta, di seguito denominato «il Consiglio».

2. Il Consiglio esercita le competenze già attribuite al tribunale amministrativo regionale e alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti della Valle d'Aosta.

Art. 2.

1. Avverso le sentenze del Consiglio è ammesso ricorso al Consiglio di Stato per le materie già di competenza del tribunale amministrativo regionale e alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti per le materie già di competenza della sezione giurisdizionale regionale della Corte medesima. Si applicano, rispettivamente, le norme per l'appello contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

2. È ammesso, altresì, ricorso per revocazione nei casi, nei modi e nei termini previsti dal codice di procedura civile.

Art. 3.

1. Per i casi di regolamento di competenza e per le questioni di massima si applicano, a seconda delle rispettive competenze, le relative disposizioni concernenti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Art. 4.

1. Il Consiglio è composto di un presidente e altri cinque magistrati.

2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è scelto fra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, previa consultazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

3. Al Consiglio sono assegnati tre magistrati dei tribunali amministrativi regionali e due della Corte dei conti, con le procedure previste dalle rispettive normative per l'assegnazione dei magistrati ai tribunali amministrativi regionali e alle sezioni regionali della Corte dei conti.

4. Un magistrato dei tribunali amministrativi regionali e un magistrato della Corte dei conti assegnati al consiglio di giustizia amministrativa per la regione Valle d'Aosta sono nominati su designazione del consiglio regionale della Valle d'Aosta.

5. Il magistrato della Corte dei conti non nominato su designazione del consiglio regionale svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Art. 5.

1. Sono soppressi, all'atto dell'entrata in funzione del Consiglio il tribunale amministrativo regionale e la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti istituiti in Valle d'Aosta.

